



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

SETTORE POLIZIA LOCALE

1° Servizio

Tel. 070.7690505

-

fax: 070.761247

ORDINANZA n. 20

IL SINDACO

VISTA la nota Prot. n. 67927 del 11.07.2012, con la quale il **Centro Provinciale Antinsetti**, ha comunicato la disponibilità ad effettuare l'intervento di disinfestazione per la presenza di **zecche** nelle **vie : Basilicata e Montanaru**, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche comunali;

SENTITO in merito il **Centro Provinciale Antinsetti** il quale ha comunicato la disponibilità ad effettuare l'intervento di disinfestazione per il giorno **lunedì 23/07/2012**, dalle ore **8.00** in poi;

VISTO il T.U.L.S. del 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, il giorno **lunedì 23/07/2012** dalle **ore 8.00** e sino al termine delle operazioni di disinfestazione, nelle **vie: Basilicata e Montanaru**, La circolazione veicolare e pedonale, viene regolamentata nel seguente modo:

Via Basilicata – divieto di transito. Il traffico veicolare e pedonale viene deviato nelle vie: S. Elena, Campania, marche, Venezia Giulia, Carbonia, Toscana, Lombardia, Emilia e Piemonte;

Montanaru – divieto di transito. Il traffico veicolare e pedonale viene deviato nelle vie: Wagner, Giorgione e Funtaneddas.

A tutela della salute, inoltre, si dispone quanto segue:

- biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant'altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall'intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere confinati all'interno degli edifici;
- gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un'ora dopo l'ultimazione della stessa;
- divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata, durante il trattamento e nei 20 minuti successivi;
- divieto di consumo di ortaggi, frutta etc., eventualmente coltivati in terreni limitrofi ai siti di intervento, per 30 giorni dallo stesso, con consumo successivo previo accurato lavaggio.

Ai contravventori delle disposizioni indicate nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

L' Ufficio Tecnico Comunale è preposto alla messa in opera della segnaletica occorrente.

Il personale indicato nell'art. 12 del C.d.S. che espleta le funzioni di polizia stradale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **16.07.2012**

IL SINDACO

M. B. Pusceddu